Numero registro generale 14643/2016
Numero sezionale 1420/2022
Numero di raccolta generale 22901/2022
Data pubblicazione 21/07/2022

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZ. LAVORO

Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO – INFERMIERE – OCCASIONALI INCARICHI PER COMPITI RIGUARDANTI MANSIONI INFERIORI – LEGITTIMITA'

Composta da

| | | |
|---|---|---|
| ANTONIO MANNA | - Presidente - | |
| CATERINA MAROTTA | - Consigliere - | R.G.N. 14643/2016 |
| FRANCESCA SPENA | - Consigliere - | Cron. |
| ROBERTO BELLE' | - Consigliere Rel. - | CC – 27/4/2022 |
| SALVATORE CASCIARO | - Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14643/2016 R.G. proposto da

(omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) presso il cui studio in (omissis) è elettivamente domiciliato;

*- ricorrente -*

contro

AZIENDA OSPEDALIERA (omissis) rappresentata e difeso dagli avv.ti (omissis) con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio Legale Aziendale sito in (omissis)

*- controricorrente –*

avverso la sentenza n. 8132/2015 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 2.12.2015, N.R.G. 2723/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.4.2022 dal Consigliere dott. Roberto Bellè;

Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

Numero registro generale 14643/2016
Numero sezionale 1420/2022
Numero di raccolta generale 22901/2022
Data pubblicazione 21/07/2022

**RILEVATO CHE**

1.

La Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda con cui (omissis) infermiere professionale, aveva agito per sentir "disapplicare" la circolare della Azienda Ospedaliera (omissis) con cui si era stabilito che, in mancanza di personale ausiliario OTA (Operatore Tecnico addetto all'Assistenza), gli operatori sanitari e quindi anche l'infermiere professionale, chiudessero e confezionassero i rifiuti ospedalieri tossici prodotti (ROT) nel servizio;

2.

la Corte territoriale, richiamando il testo della menzionata circolare, evidenziava come quella così imposta fosse prestazione di "compensazione", in quanto tale rientrante nella previsione dell'art. 49 del Codice deontologico dell'infermiere, che attribuiva agli stessi un'ampia responsabilità su tutti gli aspetti igienico-sanitari del reparto ove essi operano;

la Corte aggiungeva che i rifiuti in esame, laddove lasciati aperti, si caratterizzavano per l'elevato rischio infettivo, sicché doveva ritenersi evidente il rientrare della loro occasionale chiusura nell'ambito dell'attività professionale e delle responsabilità dell'infermiere, anche perché non era vero che, secondo il criterio della qualifica immediatamente inferiore, l'infermiere professionale avrebbe potuto svolgere solo le mansioni dell'infermiere e non quelle dell'addetto OTA e ciò in quanto la L. 42/1999 aveva abolito la figura dell'infermiere generico e quindi la qualifica di ausiliario era immediatamente inferiore a quella di infermiere professionale;

infine, concludeva la Corte territoriale, non poteva ritenersi che lo svolgimento occasionale e residuale di compiti integrasse un demansionamento, ciò potendosi verificare solo in presenza di un



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

prevalente e costante svolgimento di incarichi afferenti ad un livello di inquadramento inferiore, non ricorrente né caso di specie;

2.

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, resistiti da controricorso dell'Azienda Ospedaliera;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

**CONSIDERATO CHE**

1.

il primo motivo denuncia la nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.), in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio l'applicabilità al caso di specie del Codice Deontologico dell'infermiere, pur a fronte di regola di natura pattizia, semmai da fare oggetto di eccezione e allegazione di parte, rimarcando come tale Codice non potesse essere considerato norma di diritto, ma solo mero elemento di fatto, non soggetto pertanto al principio *iura novit curia*;

il secondo motivo adduce la violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.), in relazione all'art. 52 d. lgs. 165/2001 ed agli artt. 1418, 1419 e 1367 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l'art. 49 del citato Codice Deontologico prevedesse validamente una generale attività di supplenza dell'infermiere;

il terzo motivo di ricorso, in subordine e per il caso in cui quel Codice Deontologico fosse da ritenere fonte normativa, denuncia la violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 18, 48 e 49 di tale Codice per essersi erroneamente ritenuto che il menzionato art. 49 prevedesse il dovere dell'infermiere di supplire le mancanze di altri soggetti, diversamente qualificati, all'interno dell'ospedale;

il quarto motivo afferma la violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 52 d. lgs. 165/2001 ed in ragione



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

dell'intervenuta abrogazione dell'art. 2 lettera V della L. 421/1992, quale recepito nell'art. 56 d. lgs. 29/1993, sicché non poteva ritenersi legittima, in quanto consentita solo da tale normativa non più attuale, l'attribuzione occasionale dello svolgimento di mansioni relative a profili professionali inferiori a quelli di inquadramento;

il quinto motivo, ancora sotto forma di violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c), adduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 19 del CCNL comparto sanità, sostenendo che non potesse ritenersi corretta l'affermazione della Corte di merito secondo cui il personale OTA, addetto alla chiusura dei rifiuti, sarebbe inquadrato in categoria immediatamente inferiore a quella di infermiere professionale e ciò in quanto l'infermiere era inquadrato in categoria D, mentre gli OTA, quale personale addetto alla chiusura dei ROT rientrava in categoria B, sicché tra le due posizioni esisteva sempre la categoria C, per quanto destinata alla figura ad esaurimento degli infermieri generici;

infine, con il sesto motivo si assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d. lgs. 165/2001, dell'art. 1218 e 2697 c.c., sostenendosi che non sarebbe permessa, «*in via occasionale, ma per un tempo indeterminato*» l'attribuzione di attività non rientranti nell'ambito delle mansioni astrattamente riconducibili alla categoria di inquadramento;

2.

l'esame congiunto dei motivi, indotto dalla loro connessione logica, comporta il rigetto del ricorso;

2.1

la *ratio decidendi* finale della Corte territoriale, secondo cui lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri di qualifiche inferiori non comporta demansionamento, è del tutto fondata ed assorbente di ogni altra considerazione;

la circolare dell'Azienda Ospedaliera da cui prende le mosse il ricorso ha previsto che gli infermieri, in assenza di personale OTA



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

in servizio, dovessero provvedere alla chiusura e confezionamento dei rifiuti tossici ospedalieri prodotti dallo svolgimento delle attività sanitarie e la Corte territoriale ne ha inteso il significato, senza venire sul punto di fatto contraddetta nei motivi di ricorso, come previsione di attribuzione occasionale di quel compito, allorquando accada che il personale OTA, di regola operativo all'interno dell'organizzazione ospedaliera, non fosse stato presente allorquando vi era stata produzione e necessità di trattamento di quei rifiuti;

la Corte territoriale si è dunque allineata al principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «*in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita …... e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare*» (Cass. 7 agosto 2006, n. 17774, in un caso in cui non veniva già più in evidenza l'applicazione del testo originario dell'art. 56 d. lgs. 29/1993, ma un testo sostanzialmente identico a quello poi trasfuso nell'art. 52 d. lgs. 165/2001 e qui applicabile *ratione temporis*, sicché non è decisiva la questione agitata con il quarto motivo*)* ed analoghi principi sono stati confermati da Cass. 17 settembre 2020, n. 19419;

in sostanza, il contenuto dell'obbligo di assegnazione di mansioni confacenti all'inquadramento è quello di attribuire il lavoratore ad



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

attività che siano pertinenti al livello di inquadramento e siano quantitativamente e qualitativamente prevalenti, ma non ha rilievo e non è illegittimo che talora possano essere richiesti e svolti compiti in sé propri di addetti di livello inferiore, perché ciò non comporta l'alterazione di quanto è dovuto per l'adempimento dell'obbligo datoriale;

ciò è assorbente di ogni altra questione e rende superflua la valorizzazione del Codice Deontologico, come anche ogni altra questione sul trattarsi di compiti della categoria immediatamente inferiore o di altre;

in definitiva, lo svolgimento occasionale di quei compiti, tra l'altro rimessi al "personale sanitario" e dunque genericamente a tutti coloro che risultassero presenti, in assenza degli OTA, al momento, non sempre prevedibile in ogni contingenza di spazio e di tempo, della formazione di quei rifiuti tossici, ha il senso di disporre rispetto a situazioni eccezionali in cui evidentemente non si possono abbandonare rifiuti di tale tipologia, senza che ciò possa anche solo far ipotizzare, in totale assenza di elementi di prevalenza e continuità, il ricorrere di demansionamento, anche perché le mansioni non possono essere intese con la rigidità pretesa dal ricorrente, ma devono essere calate nel contesto pratico di ciascuna funzione operativa;

3.

al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,0 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2

Numero registro generale 14643/2016
Numero sezionale 1420/2022
Numero di raccolta generale 22901/2022
Data pubblicazione 21/07/2022

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater* dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 27.4.2022.

Il Presidente
dott. Antonio Manna



Firmato Da: RUELLO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175dde2ac5bcc50074049ff499b87 - Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e85e26b52852931d0526b3895cf2